



COMUNE DI TARANTO

Direzione Ambiente Salute e Qualità della Vita

CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

“MONITORAGGIO, GESTIONE E TUTELA DELLE COLONIE FELINE PRESENTI E DA AUTORIZZARE NEL COMUNE DI TARANTO – DURATA 12 MESI”

TRA

COMUNE DI TARANTO, C.F. 80008750731, con sede in Taranto, Palazzo di Città, Piazza Municipio n. 1, rappresentato dal Dirigente pro tempore della Direzione Ambiente Salute e Qualità della Vita, legittimato alla stipula in nome e per conto dell'Ente ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), di seguito denominato “Comune” o “Amministrazione comunale”;

E

[DENOMINAZIONE ETS], C.F./P.IVA [●], con sede legale in [●], iscritta al **Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS)** – a prescindere dalla sezione di iscrizione – al n. [●], in persona del legale rappresentante pro tempore [●], C.F. [●], di seguito denominata “Soggetto attuatore” o “ETS”.

PREMESSO CHE:

- a) la Legge 14 agosto 1991, n. 281 reca principi fondamentali in materia di tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo;
- b) la L.R. Puglia 7 febbraio 2020, n. 2 (“Norme sul controllo del randagismo, anagrafe canina e protezione degli animali d'affezione”) disciplina, tra l'altro, la gestione degli animali d'affezione, nonché i profili connessi alle colonie feline e alle correlate attività di censimento/monitoraggio;
- c) il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore – CTS) disciplina, tra l'altro, gli istituti di collaborazione tra Pubbliche Amministrazioni ed Enti del Terzo Settore (artt. 55 e ss.), le convenzioni con Organizzazioni di Volontariato e Associazioni di Promozione Sociale (art. 56) e gli obblighi assicurativi dei volontari (art. 18);
- d) il D.M. 31 marzo 2021, n. 72 (MLPS) reca le linee guida sul rapporto tra Pubbliche Amministrazioni ed Enti del Terzo Settore;
- e) l'art. 6 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 valorizza il principio dell'amministrazione condivisa, per quanto compatibile con la presente fattispecie;
- f) con Avviso pubblico approvato con [provvedimento n. ● del ●], il Comune ha avviato procedura comparativa finalizzata all'individuazione di un ETS iscritto al RUNTS, operante in ambito zoofilo/animalista, per lo svolgimento delle attività di monitoraggio, gestione e tutela delle colonie feline;
- g) all'esito della procedura, con [determinazione/atto n. ● del ●], il Comune ha individuato il Soggetto attuatore;
- h) le Parti intendono disciplinare con la presente Convenzione i rispettivi impegni organizzativi e operativi, senza corresponsione di corrispettivi o contributi, in coerenza con l'Avviso e con il Progetto approvato.

Direzione Ambiente Salute e Qualità della Vita

Vico Carducci, 17 - 74123 Taranto –

PEO: ambiente@comune.taranto.it

PEC: ambiente.comunetaranto@pec.rupar.puglia.it

www.comune.taranto.it





Tutto ciò premesso, che forma parte integrante e sostanziale della presente Convenzione, SI CONVIENE E SI STIPULA quanto segue:

Articolo 1 – Oggetto e natura della Convenzione

La presente Convenzione disciplina lo svolgimento, da parte del Soggetto attuatore, a titolo gratuito, delle attività di monitoraggio, gestione e tutela delle colonie feline presenti e da autorizzare nel territorio del Comune di Taranto, secondo quanto previsto dall'Avviso pubblico e dal Progetto approvato. Il Progetto definitivo e ogni ulteriore atto richiamato dall'Avviso, nei limiti di compatibilità, costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione e sono allegati/riconducibili alla medesima quale Allegato 1.

La Convenzione è stipulata nell'ambito degli istituti di collaborazione tra Pubbliche Amministrazioni ed Enti del Terzo Settore previsti dagli artt. 55 e seguenti del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore). Qualora il Soggetto attuatore sia qualificato come Organizzazione di Volontariato (ODV) o Associazione di Promozione Sociale (APS), la presente Convenzione potrà essere ricondotta, ove pertinente, anche all'art. 56 del medesimo codice. La Convenzione non integra appalto di servizi e non comporta corrispettivi, contributi o rimborsi spese a carico dell'Amministrazione comunale.

Articolo 2 – Durata, avvio e cronoprogramma

La Convenzione ha durata di 12 (dodici) mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione. L'avvio operativo delle attività deve avvenire entro 5 (cinque) giorni dalla sottoscrizione. Entro il medesimo termine, il Soggetto attuatore comunica formalmente al Comune:

- a) la data di avvio;
- b) il nominativo e i recapiti del Coordinatore di progetto e del referente operativo sul territorio;
- c) l'elenco delle risorse umane (volontari e/o operatori) impiegate, con indicazione delle funzioni svolte e, ove applicabile, la documentazione attestante la copertura assicurativa di cui all'art. 18 CTS;
- d) se il Soggetto attuatore ha sede legale fuori dal Comune di Taranto o è a carattere sovracomunale/nazionale, la localizzazione del presidio operativo in loco, con indicazione del punto di appoggio territoriale, delle dotazioni strumentali minime e delle modalità organizzative di intervento e rendicontazione, come dichiarato in sede di candidatura.

Le attività si svolgono con continuità per l'intera durata convenzionale, secondo quanto previsto nel Progetto, nelle indicazioni operative del Comune e del Servizio Veterinario competente. È fatta salva la facoltà del Comune, ove sussistano i presupposti di legge, di avviare eventualmente una nuova procedura comparativa e stipulare una nuova convenzione; resta altresì ferma la possibilità di disporre, per comprovate esigenze di continuità del servizio, una proroga tecnica per il tempo strettamente necessario alla conclusione della nuova procedura.

Articolo 3 – Obblighi specifici del Soggetto attuatore

Il Soggetto attuatore svolge le attività con diligenza professionale, correttezza, continuità e nel rispetto della normativa vigente, dell'Avviso e del Progetto approvato. In particolare, il Soggetto attuatore si impegna a:



- ricevere e trasmettere agli uffici comunali competenti, entro i termini stabiliti, le istanze relative al riconoscimento/gestione delle colonie feline, secondo la modulistica comunale;
- effettuare sopralluoghi e verifiche in relazione alle istanze pervenute, d'intesa con l'Amministrazione comunale e con il Servizio Veterinario competente, redigendo apposite relazioni documentate;
- aggiornare sistematicamente il registro ufficiale delle colonie feline, assicurando la tracciabilità istruttoria delle attività svolte;
- trasmettere report trimestrali e una relazione finale, con descrizione delle attività e dei risultati conseguiti, ai sensi dell'art. 6;
- collaborare con il Garante per la tutela degli animali (ove nominato) e con gli uffici comunali, promuovendo forme di raccordo con i soggetti competenti;
- curare il rilascio e la gestione del tesserino di riconoscimento dei referenti di colonia (c.d. "gattari"), secondo le modalità comunali;
- resta inteso che le attività di cui ai punti relativi all'aggiornamento del registro ufficiale e al rilascio/gestione del tesserino di riconoscimento sono svolte dal Soggetto attuatore esclusivamente quale supporto operativo e istruttorio, secondo le modalità comunali e le indicazioni dell'Amministrazione; la titolarità dei registri, le valutazioni istruttorie e ogni determinazione/provvedimento finale restano in capo al Comune, ferme le competenze del Servizio Veterinario e delle Autorità competenti per i profili sanitari
- utilizzare, per le attività, le proprie risorse umane (volontari e/o operatori) in possesso dei requisiti prescritti, assicurando adeguata organizzazione operativa e sostituzione tempestiva in caso di indisponibilità;
- segnalare tempestivamente situazioni di criticità sanitaria e/o rischio zoonotico, secondo le modalità concordate con il Comune e con le autorità competenti;
- dichiarare e garantire una operatività stabile e documentata nel territorio comunale, adeguata e proporzionata allo svolgimento delle attività convenzionate. Tale requisito si intende soddisfatto anche da ETS aventi sede legale extra-comunale o a carattere sovracomunale/nazionale, purché l'ente garantisca, per l'intera durata della Convenzione, la disponibilità di un presidio operativo in loco, comprensivo almeno di: (i) referente operativo nominativamente individuato e reperibile; (ii) risorse umane effettivamente impiegabili sul territorio; (iii) dotazioni strumentali minime necessarie all'esecuzione delle attività; (iv) modalità organizzative di intervento e di rendicontazione verso l'Amministrazione;
- non affidare a terzi, anche parzialmente, lo svolgimento delle attività convenzionate senza preventiva autorizzazione scritta del Comune.

Articolo 4 – Assicurazioni, responsabilità e manleva

Il Soggetto attuatore assicura i volontari eventualmente impiegati ai sensi dell'art. 18 del Codice del Terzo Settore e mantiene attive idonee coperture per responsabilità civile verso terzi connesse alle attività svolte, trasmettendo al Comune gli estremi delle polizze e dei relativi rinnovi.

Il Soggetto attuatore risponde, nei limiti di legge, dei danni cagionati a terzi in conseguenza di fatto imputabile al proprio operato nell'esecuzione delle attività convenzionate. Mantiene inoltre indenne l'Amministrazione comunale, nei limiti di legge, da pretese di terzi riconducibili a condotte colpose o dolose del Soggetto attuatore e/o dei soggetti da esso impiegati nello svolgimento delle attività, ferma restando la responsabilità del Comune per fatto proprio.



Articolo 5 – Sicurezza e obblighi di legalità

Il Soggetto attuatore adotta, nei limiti applicabili e in relazione alle attività concretamente svolte, le misure di prevenzione e protezione necessarie, in conformità al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., nonché alle eventuali prescrizioni organizzative impartite dal Comune. Ove il Soggetto attuatore impieghi personale oltre ai volontari, garantisce la regolarità dei relativi rapporti e l'osservanza della normativa applicabile (previdenziale e assicurativa, ove dovuta).

Il Soggetto attuatore dichiara l'assenza, tra fondatori, organi direttivi e personale eventualmente impiegato, di soggetti destinatari di condanne definitive per reati in materia di maltrattamento degli animali e/o di misure interdittive ostative alla contrattazione con la Pubblica Amministrazione, fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente. Il Soggetto attuatore si impegna al rispetto degli obblighi di correttezza, integrità e trasparenza, nonché – per quanto compatibile – delle disposizioni del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e degli atti comunali in materia di prevenzione della corruzione.

Articolo 6 – Monitoraggio, verifiche e relazioni

Il Comune esercita attività di monitoraggio e verifica sullo svolgimento delle attività convenzionate, anche mediante richieste documentali, incontri di coordinamento, verifiche a campione e sopralluoghi congiunti, nel rispetto delle competenze istituzionali. Il Soggetto attuatore trasmette report trimestrali e, entro 20 (venti) giorni dalla conclusione delle attività, una relazione conclusiva contenente: attività realizzate, esiti, criticità riscontrate, proposte migliorative e indicatori/risultati come da Progetto.

Articolo 7 – Variazioni del Progetto

Eventuali variazioni non sostanziali, necessarie in corso di esecuzione e non idonee ad alterare obiettivi e impianto del Progetto, possono essere proposte dal Soggetto attuatore con istanza motivata. Le variazioni hanno efficacia solo previa approvazione espressa del Comune. Restano in ogni caso escluse modifiche tali da mutare natura, oggetto o struttura essenziale della Convenzione.

Articolo 8 – Recesso, revoca e risoluzione

Il Comune può, in ogni tempo, disporre con provvedimento motivato la revoca dell'affidamento e la conseguente cessazione anticipata della Convenzione per sopravvenute ragioni di pubblico interesse, mutate esigenze organizzative ovvero mutamento delle condizioni di fatto o di diritto rilevanti ai fini del rapporto convenzionale. Il Comune può risolvere la Convenzione in caso di:

- a. assenza originaria o perdita dei requisiti richiesti dall'Avviso e/o dalla normativa applicabile;
- b. gravi o reiterati inadempimenti o interruzione ingiustificata delle attività;
- c. dichiarazioni mendaci rese in sede di candidatura o in corso di esecuzione;
- d. violazioni gravi della normativa applicabile (assicurazione volontari, sicurezza, tutela animale, protezione dati).



Salvo i casi di particolare urgenza, la risoluzione è preceduta da contestazione scritta e assegnazione di un termine congruo per controdeduzioni/adempimento.

Il Soggetto attuatore può recedere per giustificato motivo, mediante comunicazione a mezzo PEC, con preavviso non inferiore a 15 (quindici) giorni. In caso di revoca, risoluzione o recesso, il Comune può procedere, ove possibile, allo scorrimento degli esiti della procedura comparativa o all'avvio di nuova procedura; il Soggetto attuatore assicura l'ordinato passaggio di consegne documentale/operativo. In ogni caso di cessazione anticipata, il Soggetto attuatore non può vantare pretese economiche nei confronti del Comune, atteso che la Convenzione è priva di oneri a carico dell'Amministrazione, salvo quanto eventualmente dovuto nei limiti di legge.

Articolo 9 – Assenza di oneri

Le attività oggetto della presente Convenzione non comportano alcun onere a carico dell'Amministrazione comunale. Non è dovuta, a qualunque titolo, la corresponsione di contributi, rimborsi spese, indennità o corrispettivi di qualsivoglia natura in favore del Soggetto attuatore, restando a carico di quest'ultimo ogni costo organizzativo/operativo connesso alle attività convenzionate.

Articolo 10 – Trattamento dei dati personali

Le Parti dichiarano di operare nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, e della disciplina applicabile. Il Comune, per il tramite della Direzione competente, agisce quale Titolare del trattamento dei dati personali trattati nell'ambito della presente Convenzione. I dati sono trattati esclusivamente per finalità connesse all'istruttoria, gestione, monitoraggio e controllo delle attività convenzionate e per gli adempimenti di legge conseguenti.

Qualora, per l'esecuzione delle attività, il Soggetto attuatore tratti dati personali per conto del Comune, lo stesso sarà designato Responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 GDPR, mediante separato atto/accordo che disciplinerà oggetto, durata, natura e finalità del trattamento, categorie di dati e interessati, misure di sicurezza e obblighi del Responsabile. Resta inteso che la figura del Responsabile della Protezione dei Dati (RPD/DPO) è distinta dal Responsabile del trattamento ex art. 28 GDPR.

Articolo 11 – Comunicazioni

Ogni comunicazione formale inerente la presente Convenzione avviene a mezzo PEC. PEC Comune: ambiente.comunetaranto@pec.rupar.puglia.it. PEC Soggetto attuatore: [●].

Articolo 12 – Foro competente e spese di registrazione

Le controversie relative alla procedura comparativa e agli atti autoritativi adottati dal Comune (ivi inclusi revoca e risoluzione per inadempimento), ove rientranti nella giurisdizione amministrativa, sono devolute al Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (sede di Bari). Per ogni ulteriore controversia non rientrante nella giurisdizione amministrativa resta competente il Foro di Taranto. La presente Convenzione è redatta in forma di scrittura privata e sarà registrata in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131; imposte e spese, se dovute, seguono il regime di legge.



Il presente atto, composto di n. 12 (dodici) articoli, viene letto, confermato e sottoscritto.

Taranto, [●]

Per il Comune di Taranto

Il Dirigente della Direzione Ambiente, Salute e Qualità della Vita

Per il Soggetto attuatore

Il Legale rappresentante pro tempore

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 ss.mm.ii. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.